

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERTONI e LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991,
n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti

ONOREVOLI SENATORI. - In materia di benefici connessi alle decorazioni è stata segnalata ormai da anni, anche dalle famiglie degli stessi caduti, una dolorosa quanto ingiustificata sperequazione fra i decorati al valor militare e al valor civile.

Ferma restando, infatti, la diversa connotazione tra i fatti che danno luogo alle diverse concessioni, non si coglie alcun valido motivo perchè i benefici economici (assegni straordinari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 giugno 1991, n. 199) annessi alle decorazioni al valor militare non possano e debbano essere estesi ai decorati al valor civile.

Negli ultimi decenni, infatti, ben può dirsi che i caduti e i feriti, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sono stati in prima fila nell'azione di contrasto condotta dalla società civile contro i fenomeni di eversione dell'ordine costituito e della convivenza democratica.

Occorre quindi prendere atto ufficialmente di tale realtà assicurando ai familiari delle vittime, colpiti nei loro affetti più cari, un costante intervento dello Stato. Un inter-

vento che contribuisca in pari dignità, al pari dei familiari dei decorati al valor militare, ad alleviare sofferenze e disagi anche sul piano del pregiudizio economico causato dalla perdita o dalla menomazione dei congiunti.

Il disegno di legge che segue riproduce il testo di un disegno di legge già approvato in sede deliberante dalla Commissione difesa del Senato nella passata legislatura, ed è pertanto auspicabile che per esso venga adottata la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, dato l'elevato valore morale e civile di un provvedimento la cui adozione, tra l'altro, comporterebbe oneri finanziari assai modesti.

L'articolo 1 estende ai decorati al valor civile viventi gli assegni previsti per le corrispondenti categorie al valor militare, mentre l'articolo 2 si prefigge di rendere reversibile tale beneficio per i familiari viventi di decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa. L'articolo 3 indica gli oneri finanziari e la relativa copertura.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° ottobre 1995, gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 4 miliardi per il 1995 e in lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995 e delle relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

